

La nuova classificazione dei rifiuti

La Commissione europea ha emanato il 18 dicembre 2014 due importanti provvedimenti in materia di classificazione dei rifiuti:

- il regolamento (UE) n. 1357/2014: che sostituisce l'allegato III della direttiva europea 2008/98/UE relativa ai rifiuti (riprodotto nell'allegato I alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006). Il regolamento, in particolare, contiene le nuove indicazioni per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti e sostituisce le precedenti caratteristiche di pericolo da H1 a H15 con le nuove caratteristiche da HP1 a HP15.
- la Decisione 2014/955/UE: che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco europeo dei rifiuti (contenuta nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006).

I provvedimenti comunitari sono entrati in vigore il 1° giugno 2015, senza necessità di alcun recepimento da parte degli Stati Membri.

Il decreto del Ministero dell'Ambiente

Ciò nonostante, il ministero dell'Ambiente ha annunciato la predisposizione di un decreto, elaborato di concerto con il ministero dello Sviluppo Economico e del ministero della Salute, finalizzato ad assicurare una corretta trasposizione delle nuove norme comunitarie nell'ambito dell'impianto normativo nazionale.

Come chiarito dal Ministero stesso, il decreto, i cui tempi di emanazione non sono ancora noti, appare utile per consentire una maggiore omogeneità tra le disposizioni attualmente contenute nel Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) e la nuova procedura europea sulla classificazione dei rifiuti.

Peraltro, l'Ance ha ripetutamente sollecitato il Ministero a diramare delle indicazioni di chiarimento sulla classificazione.

Il parere del Consiglio di Stato

Lo schema di decreto elaborato, su cui Ance nutre perplessità, è stato oggetto di numerosi rilievi da parte del Consiglio di Stato, che ha evidenziato come il decreto ministeriale si dovrebbe limitare a fare una ricognizione dell'impianto normativo italiano a seguito dell'entrata in vigore delle norme europee, senza introdurre alcuna novità.

Nello specifico è stata censurata la parte nella quale il decreto abrogava alcuni commi del preambolo all'Allegato D del Codice dell'ambiente, introdotto dal decreto legge 91/2014 ed entrato in vigore il 18 febbraio 2015.

Ad avviso dei giudici, infatti, tali norme essendo state introdotte con un decreto legge non possono essere modificate o abrogate da una fonte normativa di rango inferiore, quale è appunto il decreto ministeriale.

Invero, il Consiglio di Stato ha chiarito che il preambolo all'Allegato D è da considerarsi integralmente abrogato dalla normativa comunitaria e quindi si deve ritenere che da lunedì 1° giugno tutto l'allegato D sia sostituito dalla decisione 955/2014/CE.

Al riguardo, preme sottolineare come il decreto deve comunque recepire i rilievi formulati dal Consiglio di Stato.

Le principali novità

Le principali novità a seguito dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei rifiuti riguardano:

- la specificazione che al fine di stabilire se un rifiuto sia o meno classificabile come pericoloso occorre verificare la presenza di sostanze pericolose **"pertinenti"**;
- l'introduzione di tre nuovi codici CER (010310* fanghi rossi derivanti dalla produzione di alluminio contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli della voce 010307; 160307* mercurio metallico; 190308* mercurio parzialmente stabilizzato)
- la sostituzione delle precedenti caratteristiche di pericolo da H1 ad H15 con le nuove da HP1 ad HP15;
- l'introduzione accanto ai vecchi "limiti di concentrazione" delle sostanze pericolose contenute in un rifiuto pericoloso anche dei "valori di soglia".

Viene, inoltre, chiarito che:

- per i rifiuti cui vanno assegnati i cd. codici "a specchio" (ossia possono essere sia pericolosi sia non pericolosi), occorre verificare, ai fini della relativa classificazione, la presenza di sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE.

- per i rifiuti contrassegnati da codici che non sono "a specchio" si devono considerare quelli caratterizzati da un asterisco (*) come pericolosi, mentre tutti gli altri come non pericolosi.

Periodo transitorio

Data l' immediata applicabilità delle normative europee, non è previsto alcun periodo transitorio per l'entrata in vigore della nuova procedura per la classificazione dei rifiuti.

Per quanto riguarda i rifiuti che le imprese hanno in giacenza al 1° giugno, classificati secondo la vecchia procedura, si consiglia di verificare se sia necessario operare una riclassificazione secondo le nuove norme.

Sistri

Il Sistri ha previsto una apposita procedura, al fine di consentire una corretta gestione dei rifiuti non ancora o parzialmente movimentati a tale data (www.sistri.it).

Per ogni rifiuto in giacenza, la nuova procedura prevede la creazione manuale di una registrazione cronologica di scarico per azzerare le quantità residue e, successivamente, di carico per registrare le medesime quantità secondo i nuovi criteri di classificazione (vedi allegato).

Registri

Non è stata data alcuna indicazione per l'aggiornamento dei registri di carico e scarico. Al riguardo, però si ritiene, anche sulla base di quanto stabilito per il Sistri, che i registri debbano essere aggiornati alla luce della nuova normativa.

Del pari, si dovrà procedere alla registrazione anche dei rifiuti, per i quali prima non sussisteva tale obbligo in quanto non pericolosi, ma che a seguito dell'entrata in vigore della nuova classificazione risultano pericolosi.